

Codice DB1410

D.D. 26 maggio 2014, n. 1504

R.D. 523/1904. P.I. 5391 - Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un attraversamento (in subalveo) della condotta del gas metano nel rivo Riolo Mortesino (rio Mortesino) in comune di Bernezzo (CN). Richiedente: Societa' Italiana per il Gas S.p.A. Distretto Nord Ovest - Centro operativo di Cuneo (CN).

In data 27/03/2014 la Società Italiana per il Gas S.p.A., Distretto Nord Ovest – Centro Operativo Cuneo, con sede in Cuneo, Piazza Torino 7, ha presentato istanza per il rilascio della concessione per l'occupazione di sedime demaniale per la realizzazione di un attraversamento (in subalveo) della condotta del gas metano nel rivo Riolo Mortesino (rio Mortesino), a valle del ponte della s.c. Fornace Dompè, con contestuale rimozione dell'attraversamento aereo ivi esistente, nel comune di Bernezzo (CN).

Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato rivo Riolo Mortesino è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali in base ai quali è prevista la realizzazione dei seguenti interventi da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n.523 del 25.07.1904:

- rimozione dell'attraversamento aereo (condotta gas metano) aggraffato al ponte comunale, sul lato di valle;
- attraversamento in sub-alveo della tubazione di gas metano, a valle del ponte comunale.

La domanda unitamente agli elaborati progettuali è stata pubblicata presso il Comune di Bernezzo per un periodo di quindici giorni consecutivi, dal 17/04/2014 al 02/05/2014 compreso, senza seguito di opposizioni e/o osservazioni.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rivo Riolo Mortesino.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visti gli art. 89-90 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Società Italiana per il Gas S.p.A., Distretto Nord Ovest – Centro Operativo Cuneo, con sede in Cuneo, Piazza Torino 7, alla rimozione dell'attraversamento aereo esistente e alla realizzazione dell'attraversamento in subalveo della condotta del gas metano

nel rivo Riolo Mortesino (rio Mortesino), a valle del ponte della s.c. Fornace Dompè, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati tecnici allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

• **l'attraversamento della condotta in subalveo potrà essere realizzato solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione;**

• gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;

• durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;

• le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;

• non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;

• il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, mentre quello eventualmente proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;

• i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;

• il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore, nei modi consentiti dalla legge, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;

• il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle dell'attraversamento, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;

• l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dell'attraversamento (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;

• questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche all'opera autorizzata, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che l'opera stessa sia in seguito giudicata incompatibile per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

• l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da

parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

- il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia (autorizzazione di cui al D.lgs n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. 45/1989 – vincolo idrogeologico -, ecc..);
- il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art.12 della L.R. n.37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n.72–13725 del 29/03/2010 e s.m.i.. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art.61 dello Statuto e dell'art.5 della L.R. 22/2010.

Il Dirigente
Mauro Forno